

REGIONE MARCHE
Assemblea legislativa

proposta di legge n. 257

a iniziativa del Consigliere Bissoni

presentata in data 6 dicembre 2018

MODIFICA ALLA LEGGE REGIONALE 14 NOVEMBRE 2011, N. 21
“DISPOSIZIONI REGIONALI IN MATERIA DI MULTIFUNZIONALITÀ DELL’AZIENDA
AGRICOLA E DIVERSIFICAZIONE IN AGRICOLTURA”

Art. 1*(Modifica alla l.r. 21/2011)*

1. Dopo l'articolo 45 della legge regionale 14 novembre 2011, n. 21 (Disposizioni regionali in materia di multifunzionalità dell'azienda agricola e diversificazione in agricoltura) è inserito il seguente:

“Art. 45 bis (Fondi delle aziende agrituristiche e delle fattorie didattiche sottratti all'attività venatoria)

1. Per esigenze di tutela e salvaguardia dell'incolumità degli ospiti delle aziende agrituristiche e delle fattorie didattiche, i titolari dell'impresa agricola possono richiedere alla Regione l'istituzione del divieto di caccia nel proprio fondo rustico, secondo le modalità di cui all'articolo 21 della legge regionale 5 gennaio 1995 n. 7 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria).

2. La Regione si pronuncia sulla richiesta valutando le situazioni di potenziale rischio e l'interesse sociale connesso al divieto, che può essere istituito anche solo su parte del fondo.”.

Art. 2*(Invarianza finanziaria)*

1. Dall'applicazione di questa legge non derivano né possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione.

LA II COMMISSIONE ASSEMBLEARE PERMANENTE

nella seduta del 16 luglio 2019;

Vista la proposta di legge n. 257/2018 concernente: “Modifica alla legge regionale 14 novembre 2011, n. 21. Disposizioni regionali in materia di multifunzionalità dell’azienda agricola e diversificazione in agricoltura”.

Uditi il relatore espressione della maggioranza Gino Traversini ed il relatore espressione della minoranza Piero Celani;

Visto il comma 8 dell'articolo 86 del Regolamento Interno di organizzazione e funzionamento dell'Assemblea legislativa regionale delle Marche;

Ritenuto che la proposta di legge n. 257/2018, sopra richiamata, non debba essere approvata dall'Assemblea legislativa;

DELIBERA

1. di non sottoporre all'esame dell'Assemblea legislativa il testo della proposta di legge n. 257/2018 ad iniziativa del consigliere Sandro Bisonni (Modifica alla legge regionale 14 novembre 2011, n. 21 “Disposizioni regionali in materia di multifunzionalità dell’azienda agricola e diversificazione in agricoltura”);
2. di approvare e presentare all'Assemblea, ai fini di cui al punto 1, la relazione nella quale motiva il proprio parere negativo, la quale allegata alla presente deliberazione, sotto la lettera A, ne costituisce parte integrante e sostanziale;
3. di trasmettere la presente deliberazione al Presidente dell'Assemblea legislativa.

Il Presidente

Gino Traversini

Allegato A

**Relazione approvata dalla II Commissione assembleare permanente
ai sensi del comma 8 dell'articolo 86 del Regolamento interno**

La proposta di legge modifica la legge regionale n. 21 del 2011 “Disposizioni regionali in materia di multifunzionalità dell’azienda agricola e diversificazione in agricoltura”, introducendo la possibilità che l’imprenditore agricolo che svolge attività agrituristica attivi le procedure previste dall’articolo 21 della legge regionale n. 7 del 1995 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell’equilibrio ambientale e disciplina dell’attività venatoria) al fine di sottrarre all’attività venatoria il fondo di sua proprietà o parte di esso. Le ragioni della richiesta sono enunciate nelle *“esigenze di tutela e salvaguardia dell’incolumità degli ospiti delle aziende agrituristiche e delle fattorie didattiche”*.

Al riguardo, si osserva che la ratio dell’istituto dei c.d. Fondi sottratti alla caccia, secondo la definizione contenuta nella rubrica dell’articolo 21 della legge regionale 7/1995, è rinvenibile nella necessità di bilanciare il diritto del proprietario del fondo di vietare sullo stesso l’esercizio dell’attività venatoria con l’esigenza di attuazione della pianificazione faunistico – venatoria. Tale pianificazione è finalizzata, ai sensi dell’articolo 10 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio” a *“conseguire la densità ottimale e la conservazione della fauna mediante la riqualificazione delle risorse ambientali e la regolamentazione del prelievo venatorio”* (cfr. TAR Campania, Napoli, sentenza n. 1787 del 25 marzo 2015). Il bilanciamento di interessi sopra richiamato si rinviene altresì nell’articolo 842 del codice civile, comma 1, in virtù del quale *“Il proprietario di un fondo non può impedire che vi si entri per l’esercizio della caccia, a meno che il fondo sia chiuso nei modi stabiliti dalla legge sulla caccia o vi siano colture in atto suscettibili di danno”*.

L’articolo 15 della legge 157/1992, al quale l’articolo 21 della l.r. 7/1995 dà attuazione a livello regionale, stabilisce che *“il proprietario o conduttore del fondo che intenda vietare sullo stesso l’esercizio dell’attività venatorio deve inoltrare, entro trenta giorni dalla pubblicazione del piano faunistico venatorio, al Presidente della Giunta regionale richiesta motivata che, ai sensi dell’articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dalla stessa è esaminata entro sessanta giorni”*.

Il comma 4 del medesimo articolo precisa che *“la richiesta è accolta se non ostacola l’attuazione della pianificazione faunistico-venatoria di cui all’articolo 10. E’ altresì accolta, in casi specificatamente individuati con norme regionali, quando l’attività venatoria sia in contrasto con l’esigenza di salvaguardia di colture agricole specializzate nonché di produzioni agricole condotte con sistemi sperimentali o a fine di ricerca scientifica ovvero quando sia motivo di danno o di disturbo ad attività di rilevante interesse economico, sociale ed ambientale”*.

A questa disciplina va poi aggiunta quella, specifica, relativa ai divieti contenuta nell’articolo 39 della l.r. 7/1995, che richiama le medesime prescrizioni dell’articolo 21 della legge 157/1992.

Tutto ciò premesso, è all’interno del contesto ordinamentale sopra richiamato che il “titolare” (rectius, proprietario o conduttore) di un fondo agricolo sul quale viene svolta una attività agrituristica – e le relative attività connesse, così come individuate dalla legge regionale 21/2011 può inoltrare richiesta di istituzione del divieto di esercizio dell’attività venatoria sul fondo medesimo, nell’ambito del più ampio procedimento amministrativo di predisposizione della pianificazione faunistico venatoria.